

- in subordine, e dunque nel caso di mancato rinvio al Tribunale di primo grado, accogliere le conclusioni formulate dalla odierna ricorrente nel giudizio di primo grado.
- in ogni caso, condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente le spese della presente procedura.

### Motivi e principali argomenti

Errore sui presupposti di diritto, erroneità della motivazione, erronea applicazione della normativa di riferimento, difetto di istruttoria (articolo 230, quinto comma, 249 e 254 TCE anche in relazione all'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 novembre 2008 — Telekomunikacja Polska S.A., Varsavia/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej**

(Causa C-522/08)

(2009/C 69/32)

*Lingua processuale: il polacco*

### Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

### Parti

*Ricorrente:* Telekomunikacja Polska S.A., Varsavia

*Convenuto:* Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto comunitario permetta agli Stati membri l'introduzione del divieto indirizzato a tutte le imprese che forniscono servizi di telecomunicazione di far dipendere la conclusione di un contratto per la fornitura di servizi dall'acquisto di un altro servizio (vendita collegata), in particolare se una misura siffatta non vada oltre quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi delle direttive del pacchetto telecomunicazioni (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime<sup>(1)</sup>); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica<sup>(2)</sup>; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica<sup>(3)</sup>, nonché direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica<sup>(4)</sup>).

- 2) In caso di soluzione positiva della prima questione, se alla luce del diritto comunitario l'autorità di regolamentazione nazionale sia competente a controllare l'osservanza del divieto stabilito all'art. 57, n. 1, punto 1, della legge sulle telecomunicazioni (Prawo telekomunikacyjne) 16 luglio 2004 (GU n. 171, pos. 1800 come modificata).

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 7-20.

<sup>(2)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 21-32.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 33-50.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 51-77.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 dicembre 2008 — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG/«Osterreich»-Zeitungsverlag GmbH**

(Causa C-540/08)

(2009/C 69/33)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

### Parti

*Ricorrente:* Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG

*Resistente:* «Osterreich»-Zeitungsverlag GmbH

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, n. 1, e 5, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE nonché il regolamento (CE) n. 2006/2004 (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)<sup>(1)</sup> ovvero altre disposizioni della direttiva medesima ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'annuncio, l'offerta o l'assegnazione di premi gratuiti collegati a periodici nonché l'annuncio di premi gratuiti collegati ad altre merci o servizi sono inammissibili, eccezion fatta per le deroghe tassativamente elencate, senza che debba essere verificato, caso per caso, il carattere ingannevole, aggressivo o altrimenti sleale di tale pratica commerciale, e anche qualora siffatta normativa sia intesa non solo alla tutela dei consumatori bensì anche al conseguimento di altri obiettivi che esulano dalla sfera di applicazione ratione materiae della direttiva, come, ad esempio, la salvaguardia del pluralismo della stampa o la tutela di concorrenti più deboli.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se la possibilità di partecipare ad un gioco a premi legata all'acquisto di un giornale costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali solo per il fatto che tale possibilità di partecipazione rappresenta, perlomeno per una parte del pubblico destinatario, probabilmente il motivo determinante ancorché non l'unico, per l'acquisto del giornale.

(<sup>1</sup>) GU L 149, pag. 22.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Munchen (Germania) l'11 dicembre 2008 — British American Tobacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt**

(Causa C-550/08)

(2009/C 69/34)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Finanzgericht Munchen

#### Parti

Ricorrente: British American Tobacco (Germany) GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Schweinfurt

#### Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (<sup>1</sup>) debba essere interpretato nel senso che le merci non comunitarie soggette ad accisa che sono sottoposte al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'art. 84, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate in regime sospensivo anche qualora esse vengano ricavate da prodotti non soggetti ad accisa nel regime di perfezionamento attivo solo a seguito dell'importazione di tali prodotti, cosicché, in conformità del quindicesimo «considerando» della direttiva 92/12/CEE, per la loro circolazione non deve essere utilizzato alcun documento di accompagnamento ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12/CEE.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se l'art. 15, n. 4, della direttiva 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che la prova della presa in carico dei prodotti soggetti ad accisa da parte del destinatario possa essere fornita anche in modo diverso che per mezzo del documento di accompagnamento di cui all'art. 18 della direttiva 92/12/CEE.

(<sup>1</sup>) GU L 76, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 16 dicembre 2008 dalla Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-553/08 P)

(2009/C 69/35)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (rappresentante: avv. B. Kuchar)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Manpower Inc.

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, e annullare il marchio comunitario n. 76059 per tutti i prodotti e servizi;
- annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, nella parte riguardante la mancanza di prove quanto al carattere distintivo conseguito dal marchio comunitario n. 76059, e di rinviare il procedimento;
- in ogni caso, condannare l'UAMI e la titolare del marchio comunitario a sopportare le proprie spese e a risarcire quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, al Tribunale di primo grado e alla Corte.